

**Direzione Patrimonio Immobiliare  
Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto  
E.Q. Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali Comunali**



**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**Accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento diretto del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti inerti derivanti da operazioni cimiteriali nelle sedi cimiteriali di proprietà del Comune di Firenze (Codice CER 170904)**

## **Articolo 1 – OGGETTO**

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore, ex. Art. 59, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, al quale affidare il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti inerti derivanti da operazioni cimiteriali nelle sedi cimiteriali di proprietà del Comune di Firenze (Codice CER 170904) sotto elencate:

1. Cimitero di Brozzi, Via di San Martino a Brozzi, 53
2. Cimitero di San Miniato al Monte, Via delle Porte Sante
3. Cimitero di Monteripaldi, Via S. Michele a Monteripaldi 50
4. Cimitero di Santa Maria a Marignolle, Piazza S. Maria a Marignolle 2
5. Cimitero di Peretola, Via Stazione delle Cascine, 1
6. Cimitero di Mantignano, Viuzzo di Musciana 1
7. Cimitero di Ugnano Via di Ugnano 4
8. Cimitero del Pino, Via del cimitero del Pino, 1
9. Cimitero di Rifredi, Via Panciatichi, 62
10. Cimitero di Careggi Via Cosimo il Vecchio 17
11. Cimitero di San Felice a Ema, Via San Felice a Ema, 41
12. Cimitero di Santa Lucia al Galluzzo, Via del Podestà, 115
13. Cimitero di Settignano, Via D. da Settignano, 6
14. Cimitero di Sollicciano, Via di Ugnano, 14
15. Cimitero di Trespiano, Via Bolognese, 449
16. Cimitero di San Silvestro a Ruffignano Via di Ruffignano 16
17. Cimitero di San Bartolo a Cintoia, Via San Bartolo a Cintoia 90

## **Articolo 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO**

### **E PRESCRIZIONI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE**

La tipologia di rifiuti oggetto del servizio di ritiro e smaltimento sono gli inerti provenienti da operazioni cimiteriali, Codice CER 170904 (senza presenza terrigena) per una quantità stimata nel periodo di vigenza dell'accordo Quadro (anni 3 – tre) di 540 tonnellate (540.000 Kg).

Lo stoccaggio degli inerti, in ragione delle caratteristiche strutturali delle varie sedi cimiteriali, viene effettuato in apposite aree delle sedi cimiteriali con due differenti modalità:

a) conferimento a terra (o in big bag) presso le sedi di:

San Miniato al Monte
Monteripaldi
Ugnano
Mantignano
Sollicciano
Careggi
San Silvestro a Ruffignano
San Bartolo a Cintoia

Santa Maria a Marignolle

**b) conferimento in scarrabili**

Trespiano	Cassone 15 Tonnellate
Pino	Benna 10 mq. o inferiore
Settignano	Benna 10 mq. o inferiore
Brozzi	Benna 10 mq. o inferiore
Peretola	Benna 10 mq. o inferiore
Rifredi	Benna 10 mq. o inferiore
Santa Lucia al Galluzzo	Benna 10 mq. o inferiore
San Felice a Ema	Benna 10 mq. o inferiore

La ditta appaltatrice è tenuta a:

- a) prelevare i rifiuti presso le sedi cimiteriali previa specifica richiesta del RUP
- b) attuare il servizio di ritiro rifiuti entro e non oltre 10 gg. lavorativi dalla richiesta del RUP
- c) conferire i rifiuti provenienti dalle sedi cimiteriali in discariche autorizzate
- d) compilare e trasmettere i formulari di conferimento rifiuti al RUP
- e) fornire attrezzature scarrabili in locazione e provvedere alla sostituzione pieno / vuoto al momento del ritiro
- f) fornire contenitori big bag su specifica richiesta dell'ufficio del RUP
- g) indicare il nominativo di uno o più referenti per i contatti con l'Amministrazione Comunale

### **Articolo 3 – CRITERI D’AGGIUDICAZIONE**

L’offerta economica per lo svolgimento del servizio è composta dalle seguenti voci di costo:

- 1) viaggio con automezzo multilift €/VG
- 2) viaggio con automezzo a pianale munito di braccio meccanico €/VG
- 3) fermo macchina €/HR
- 4) Avvio a trattamento Codice CER 170904 €/TON
- 5) Fornitura big bag €/PZ
- 6) locazione mensile delle attrezzature scarrabili come elencate €/MESE
- 7) caratterizzazione analitica Codice CER 170904 €/CERT.

Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate il criterio di aggiudicazione utilizzato, ai sensi dell’art. 108 comma 3 del Codice, sarà il prezzo più basso: offerta al prezzo più basso al netto dell’Iva della somma delle voci di costo 1) 2) 3) 4) e più precisamente:

- 1) viaggio con automezzo multilift €/VG
- 2) viaggio con automezzo a pianale munito di braccio meccanico €/VG
- 3) fermo macchina €/HR
- 4) Avvio a trattamento Codice CER 170904 €/TON

Nell’offerta economica il concorrente deve altresì indicare i prezzi delle voci di costo 5), 6), 6.1), 7) che non concorrono a determinare l’aggiudicazione ma che l’aggiudicatario dovrà mantenere fissi ed invariati, al pari delle voci di costo 1) 2) 3) e 4) in caso di richiesta per tutto il periodo di

validità dell' accordo quadro, salvo quanto previsto al successivo art. 4 in caso di variazione del costo del servizio.

#### **Articolo 4 – DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO**

Il periodo contrattuale è di anni 3 (tre) decorrenti dal 01.01.2025 o data successiva di effettiva stipula del contratto e cesserà comunque i propri effetti giuridici anche prima della scadenza del 31.12.2027 o al raggiungimento del valore massimo sotto riportato.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste salvo aggiornamento con le modalità sotto indicate.

L'ammontare dell'accordo quadro è fissato in complessivi €68.400,00 oltre I.V.A. di cui €57.000,00 per il periodo di validità del contratto e €11.400,00 per l'eventuale aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

Il prezzo del corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri del servizio stesso che si intendono a carico dell'aggiudicatario, secondo le modalità previste nel presente capitolo.

L'appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l'Amministrazione non utilizzi l'intero importo contrattuale durante il periodo di validità dell'accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine in quanto l'aggiudicazione e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte alcuna di obbligazione, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per l'individuazione dell'operatore economico soggetto dell'accordo quadro con il quale concludere i contratti attuativi.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT.

Con la stipula dell'accordo quadro l'affidatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi fino alla conclusione del periodo di validità e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Non sussiste diritto dell'impresa al raggiungimento di un importo minimo.**

Relativamente agli oneri della sicurezza non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali siano previste specifiche misure di sicurezza e, pertanto non sussistono costi della sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 che risultano pari a 0,00 (zero).

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende tacitamente cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti

## **Articolo 5 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO – CONTRATTI ATTUATIVI**

Il servizio si svolgerà attraverso la predisposizione di contratti attuativi trimestrali previa stima del servizio dei quantitativi che saranno prodotti.

Le richieste di ritiro dei rifiuti presso le diverse sedi cimiteriali dovranno essere effettuate tempestivamente e comunque entro 7 gg. lavorativi dal ricevimento degli appositi ordini sottoscritti dal RUP.

Tutte le operazioni di ritiro e trasporto dei rifiuti sono a carico della Ditta e devono essere eseguite dalla stessa a proprio rischio e pericolo. Questa Amministrazione è resa esente da qualunque responsabilità derivante dall'operato della Ditta.

## **Art. 6 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO / SUBAPPALTO**

La fornitura dovrà essere svolta dall'aggiudicatario stesso con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, mediante la propria organizzazione nonché a proprio rischio.

Il subappalto, purché indicato in sede di preventivo e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante, è consentito nei limiti e con le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di violazione, come previsto dal successivo art. 10, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

## **Articolo 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

L'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Tutti gli aspetti amministrativi dell'appalto saranno gestiti dal Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto – E.Q. Valorizzazione e Gestione Spazi Cimiteriali Comunali – Via Bolognese n. 449 – 50139 Firenze.

Il pagamento in favore dell'appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.

Al fine di permettere una solerte gestione delle procedure amministrative inerenti la liquidazione, le fatture devono riportare:

- codice IPA: 2AEDD5
- codice CIG corretto e comunicato dall'ufficio. Il CIG deve essere indicato nel campo <CodiceCig> evitando di inserire il predetto dato in altri campi;
- corretta indicazione dell'esigibilità dell'Iva: "scissione dei pagamenti";
- il conto corrente di cui alla Legge n. 136/2010 con l'indicazione dell'IBAN;
- gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a:

Comune di Firenze - Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto – Via Bolognese n.449 50139 Firenze CF/ P. IVA 01307110484.

La fattura dovrà essere inviata all'Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all'indirizzo [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il pagamento è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Servizi Cimiteriali e Servizi Operativi di Supporto, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sosponderanno il termine di pagamento.

## **Articolo 8 – PENALE**

L'Amministrazione in caso di ritardata consegna del materiale oggetto del presente capitolato, provvederà, all'applicazione di una penale pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all'art 5 del presente Capitolato.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, all'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte.

L'applicazione della predetta penale non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento della penale non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo della penale in sede di liquidazione della relativa fattura, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva di cui al successivo art.9 .

Qualora l'importo della penale applicata raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

## **Articolo 9 – GARANZIA DEFINITIVA**

L'appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, secondo le modalità previste dall'art. 53 del D. Lgs 36/2023, pari al 5 % dell'importo della fornitura.

L'importo della garanzia è ridotto del 30%, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di preventivo, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

## **Articolo 10 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni e l'eventuale incameramento della garanzia definitiva.

Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti;
- b) perdita dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;
- c) cessione totale o parziale del contratto;
- d) subappalto non autorizzato o mancato rispetto del limite al subappalto;
- e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'appalto;
- f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 21;
- h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 25.
- i) mancata sostituzione del prodotto "fuori produzione" o non conformità di quello presentato secondo quanto previsto all'art. 8.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, comma 6, del D. Lgs. n.36/2023.

## **Articolo 11 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIP**

Salvo quanto previsto dagli art. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D. Lgs. 159/2011, l'Amministrazione può, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con le modalità di cui al sopracitato art. 123 comma 2.

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

## **Articolo 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'appaltatore è tenuto, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) come modificato dal DPR 81/2023. È altresì tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-general/atti-general>

## **Articolo 13 – DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS**

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti dell'Amministrazione committente.

## **Articolo 14 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010**

L'appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

L'appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) comunicato dall'Amministrazione.

## **Articolo 15 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Con la stipula contrattuale, l'affidatario della procedura si impegna a rispondere ai singoli appalti attuativi da parte del Comune di Firenze, fino alla conclusione del periodo di validità o al raggiungimento del quadro economico stimato per l'accordo quadro e alle condizioni di cui al presente capitolo.

Il presente Capitolato Speciale di Appalto, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

## **Articolo 16 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzi detti.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

## **Articolo 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.Lgs.196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018) esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento

dell'appalto e alla successiva gestione del contratto; i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.Lgs. 196/2003 secondo l'informativa resa in sede di gara.  
Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia.

#### **Articolo 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Articolo 19 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e contratti pubblici, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.

**per accettazione  
Il rappresentante legale della Ditta**

---

**(firma digitale)**